

# STUDIO PECOREL

20122 MILANO - VIA PODGORA, 11  
TEL. 02 55013044 R.A. - FAX 02 55019096 - E-MAIL: segre



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO  
- Ufficio Ricezione Atti -

**ATTI URGENTI 2016**

**N. 5/4707**

PROF. AVV. GAETANO PECORELLA

AVV. MARIA BATTAGLINI  
AVV. MATTEO CHERUBINI  
AVV. TERESA CORRADI CERVI  
AVV. ANDREA MINGIONE  
DOTT. LUIGI SCOLLO  
DOTT.SSA ALESSANDRA ZERBI

## PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

### ATTO DI DENUNCIA-QUERELA

Il sottoscritto Avv. Serafino Di Loreto, nato a Bergamo li 7 aprile 1961, difeso di fiducia – come da nomina che si allega – dal Prof. Avv. Gaetano Pecorella, del Foro in Milano, presso il cui Studio sito in Milano, via Podgora n.11, elegge domicilio ai fini del presente procedimento, con il presente atto

### ESPONE

quanto segue.

\*\*\*\*\*

Con il presente atto lo scrivente intende portare alla conoscenza della Procura della Repubblica diversi messaggi gravemente lesivi della propria onorabilità, pubblicati sul blog della sig.ra Deborah Betti, [www.deborahbetti.it](http://www.deborahbetti.it), nonché sulla pagina personale Facebook della medesima e di numerosi altri soggetti che saranno meglio specificati nel prosieguo della trattazione.

Tuttavia, prima di analizzarli singolarmente, giova premettere una breve ricostruzione dei rapporti che intercorrono tra la società con cui collabora lo scrivente, ossia la SDL CentroStudi S.p.a. (nel prosieguo "SDL"), e la sig.ra Betti.

p.p. 16.21099 - Mis. Caut. - copia studio - Avv. MEC

SDL è una società specializzata nella tutela dei diritti dei cittadini o delle imprese che abbiano subito vessazioni ed illeciti nell'ambito dei rapporti intercorsi con le banche.

Segnatamente, si occupa della predisposizione – tramite professionisti qualificati – di perizie c.d. econometriche, finalizzate cioè a rilevare eventuali anomalie, intervenute nell'ambito di una relazione bancaria, quali ad esempio l'applicazione di tassi usurari, la capitalizzazione degli interessi (c.d. anatocismo), ovvero qualunque altra competenza richiesta dalle banche e non dovuta, perché *contra legem*.

Una volta analizzato il rapporto contrattuale stipulato tra banca e cliente, e redatta la già citata perizia econometrica, SDL indica anche avvocati competenti nel settore di riferimento, affinché il cliente sia assistito qualificatamente sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

A riprova della professionalità e della competenza dell'operato di SDL, si segnalano, a mero titolo esemplificativo, solo alcune delle pronunce di svariati Tribunali italiani che hanno accolto le doglianze avanzate dai clienti che si sono avvalsi dell'assistenza del network SDL, ricomprendendo in tale categoria anche i provvedimenti di sospensione di procedimenti esecutivi. (doc.all.1).

Superfluo, infine, aggiungere che il pagamento dei servizi resi ai clienti non è ripetibile in caso di soccombenza in giudizio, circostanza, com'è noto, comune a tutte le obbligazioni di mezzi, e non di risultati.

Ebbene, nel gennaio 2013, la sig.ra Deborah Betti si rivolgeva alla SDL al fine di usufruire dei servizi sopra menzionati. Com'è agevole intuire, la causa da lei intentata nei confronti dell'istituto di credito non andava a buon fine (si badi bene, nel solo primo grado di giudizio).

SDL, talmente convinta della bontà del suo operato e della concreta possibilità di ottenere un ribaltamento della sentenza avanti alla Corte d'Appello, addirittura proponeva alla sig.ra Betti di procedere con l'impugnazione senza preoccuparsi dei costi e degli onorari del legale, per i quali avrebbe provveduto integralmente SDL.

In sostanza, la sig.ra Betti aveva di fronte la possibilità di ottenere il ristoro delle sue legittime pretese, proponendo appello avverso la sentenza di primo grado che l'aveva – non correttamente ad avviso di SDL – vista soccombente, senza alcun ulteriore esborso economico a titolo di spese legali.

Ebbene, la sig.ra Betti rispondeva a questa proposta, francamente vantaggiosa, nel modo che segue:

1. richiesta (chiaramente disattesa da SDL) di ripetizione di quanto pagato per il procedimento di primo grado;
2. non meglio specificata richiesta di risarcimento danni;

3. l'affermazione, proferita avanti a più persone durante un incontro avvenuto presso la sede di SDL, sita in Mazzano (BS): ***“se non avrò ciò che chiedo, lo scopo della mia vita sarà di danneggiarvi e perseguitarvi in ogni modo. Io vi distruggo”***<sup>1</sup>;
4. la messa in pratica di questo proposito con la creazione del blog [www.deborahbetti.it](http://www.deborahbetti.it), piattaforma on-line unicamente finalizzata ad attaccare – con toni, prospettive e modalità spesso discutibili – la SDL e lo scrivente.

La “guerra” intentata dalla sig.ra Betti, si badi bene, era sfociata, in un primo momento, in una denuncia-querela presentata avanti alla Procura di Milano in data 4 novembre 2014, ed iscritta all’epoca a carico di ignoti.

Un’iniziativa giudiziaria, questa, intervenuta proprio nel periodo in cui si stavano susseguendo diversi incontri tra la sig.ra Betti e SDL per cercare di trovare una soluzione condivisa dei problemi che erano sorti: un atteggiamento che la dice lunga sulle intenzioni che la animavano sin da allora.

Da gennaio 2015, la stessa ha reso invece maggiormente stabile e continuativa la propria conflittualità nei confronti di SDL, aprendo, come detto, il blog [www.deborahbetti.it](http://www.deborahbetti.it), sul quale sono stati pubblicati ad oggi oltre 30 *post*, tutti aventi ad oggetto la SDL e le cause intentate da persone che si sono avvalse della consulenza della medesima.

Ovviamente, a riprova della consapevole parzialità delle informazioni pubblicate, si fa riferimento sul blog solo ed esclusivamente alle pronunce giudiziali che hanno visto soccombenti i clienti assistiti dal network SDL Centrostudi, e non ai numerosissimi altri casi in cui l’esito è stato esattamente l’opposto, come già evidenziato nelle pagine precedenti.

Non solo. Sotto ogni *post* del blog della sig.ra Betti, vi è la possibilità per i lettori di pubblicare un commento, previa registrazione sul blog mediante l’inserimento di una password e di una username (o nickname), e cioè dunque di un nominativo di fantasia.

Si badi bene però: ogni commento è soggetto al potere di “censura” da parte della sig.ra Betti, la quale sostanzialmente decide, a proprio insindacabile giudizio, quali commenti pubblicare, e quali no, quali commenti mantenere sotto i suoi *post*, e quali cancellare, quali pseudonimi lasciare pubblicati on-line – con tutta la loro portata diffamatoria – e quali no.

<sup>1</sup> Per tale affermazione è tutt’ora pendente un procedimento penale per esercizio arbitrario delle proprie ragioni avanti alla Procura di Brescia. Tale procedimento trae origine da una trasmissione degli atti operata dalla Procura di Milano, nella persona del dott. Stefano Civardi, a quella di Brescia, per competenza territoriale.

Si osservi a tal proposito il commento della sig.ra Betti pubblicato in data 24 settembre 2015, alle ore 9.20, in risposta ad un lettore in disaccordo con lei ed in particolare in disaccordo con il suo post pubblicato sul blog in data 29 luglio 2015: si legge *“Questa è casa mia! E questo commento è l'ultimo che le approvo solo per poter pubblicare quello che penso dei suoi interventi”*.

Dello stesso tenore è il commento della sig.ra Betti, pubblicato il 17 gennaio 2016, alle ore 13.44 e diretto ad un soggetto al quale costei rimproverava di utilizzare lo spazio del blog per farsi pubblicità *“...ho volutamente tolto il suo cellulare e la sua mail”*.(doc. all. 2).

Dal tenore del testo della sig.ra Betti è facile intuire – ma d'altronde ogni blogger vanta questo tipo di “potere” sul proprio portale, per cui il fatto è per così dire notorio – come la titolare del blog abbia la possibilità di censurare, o in alternativa di approvare e mantenere la pubblicazione di ogni singolo commento.

Pseudonimi, si diceva. In un'occasione, infatti, non è stato (solo) il contenuto del commento ad essere diffamante, bensì lo è stato, di per sé, proprio il nickname: un soggetto, non ancora identificato, si è registrato sul blog della sig.ra Betti utilizzando come proprio nickname #arrestateserafino, espressione inequivocabilmente riconducibile allo scrivente, anche alla luce del tenore dei commenti pubblicati dal medesimo.

Lo stesso soggetto da tempo sta riempiendo il web con i suoi commenti i quali, a prescindere dal contenuto (la maggior parte dei quali infondati, offensivi ed ampiamente diffamatori) non fanno altro che propagare l'idea che lo scrivente debba essere arrestato.

Per quali fatti o per quali ipotesi di reato, ovviamente, non è dato sapersi.

\*\*\*\*\*

La portata diffamatoria del nickname *#arrestateserafino* è stata peraltro già dichiarata da un provvedimento del Tribunale di Milano: SDL, infatti, a fronte di una serie così lunga ed ininterrotta di attacchi gravemente offensivi, ha provveduto a cercare di tutelare la propria onorabilità sia in sede sia civile che penale.

Per quello che rileva in questa sede, giova sottolineare l'ordinanza pronunciata dal Tribunale Civile di Milano<sup>2</sup> in data 4 febbraio 2016, nella quale, esaminando una richiesta (proveniente – si badi bene – dalla società SDL e non direttamente dallo scrivente) di chiusura cautelare del blog, si fa proprio riferimento all'espressione *#arrestateserafino*, qualificandola come irriguardosa, nonché gravemente lesiva dell'onorabilità dello scrivente, nei termini che seguono.

<sup>2</sup> Prima Sezione, Presidente dott. Bichi e relatrice Dott.ssa Boroni, su reclamo proposto ex art. 669-terdecies c.p.c. nell'ambito del procedimento RG n. 65594/15.

Nella parte motiva dell'ordinanza (doc.all.3) il Tribunale, pur non chiamato direttamente ad esaminare la portata diffamatoria del suddetto nickname, alle pagg.4-5, rilevava di propria iniziativa, infatti, che *“l'esame delle stampe delle pagine del blog di cui la Betti è gestore (...) consente di evidenziare come il soggetto che pubblica i propri commenti con il nickname indicato (#arrestateserafino, ndr) non sia direttamente la Betti, che pubblica le proprie opinioni sul detto blog con il proprio nome in chiaro”, bensì “sia soggetto differente dalla Betti e che dunque tale espressione, connotata da una apprezzabile valenza diffamatoria in quanto tale da attribuire alla persona di Serafino (da individuarsi in Serafino Di Loreto, responsabile dell'area legale di SDL, come riferisce il reclamante nel ricorso stesso) un comportamento penalmente rilevante al punto da determinarne l'arresto immediato, non possa essere direttamente riconducibile alla Betti”.*

Ecco dunque che il Tribunale Civile di Milano esplica molto chiaramente, da un lato, che il nickname #arrestateserafino contiene di per sé una portata diffamatoria nei confronti dello scrivente, e, dall'altro, che esso non pare “direttamente” riferibile alla sig.ra Betti, in quanto non è provato che sia la stessa a scrivere quelle espressioni attraverso un nominativo di fantasia.

Ciò che, invece, non è stato affrontato in sede civile, è il potere della stessa sig.ra Betti di cancellare o oscurare i commenti a lei non graditi, mantenendo dunque una linea “editoriale” del suo blog ben precisa, parziale ed ampiamente contraria allo scrivente ed alla società SDL Centrostudi, con ciò facendo proprie le considerazioni dei suoi fidati lettori, e contribuendo con il proprio benessere al mantenimento del commento sul blog, nonché alla propagazione della portata diffamatoria del suo contenuto.

Si badi bene, ammesso che si tratti effettivamente di persone diverse da lei. Su tale eventualità, tuttavia, chi scrive non ha alcuna evidenza, e dunque non può fare altro che richiedere alla S.V. di procedere alla identificazione del soggetto che si celi dietro il nominativo #arrestateserafino.

Giova precisare che lo scrivente non aveva la minima idea della presenza di questi commenti in calce ai post pubblicati dalla sig.ra Betti, e che solo leggendo l'ordinanza del Tribunale di Milano ha avuto contezza della loro esistenza.

Solo successivamente lo scrivente ha approfondito personalmente la questione, leggendo pagine e pagine di commenti sotto tutti i post della sig.ra Betti e – purtroppo – constatando la presenza di numerosi commenti sempre pubblicati a nome #arrestateserafino e condivisi sul blog della sig.ra Betti. Commenti gravemente lesivi dell'onorabilità dello scrivente e, soprattutto, tutt'ora on-line, con tutto quel che ne deriva in termini di gravità ed attualità del danno.

Basti evidenziare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il commento di *#arrestateserafino* del 19 giugno 2015, alle ore 22.04, dal seguente tenore **“Raffaella mi spiace veramente. È una disgrazia, non posso che definirla in questo modo. Di Loreto si auguri che le persone e le aziende da lui “violentate” si limitino a mettersi solo le mani nei capelli e non metterle addosso a lui (...)”**(doc.all. 4).
- a margine del post pubblicato in data 25 giugno 2015, il commento di *#arrestateserafino* del 26 giugno 2015, alle ore 11.59, dal seguente tenore : **“Attenzione che il portinaio è stato anche nominato docente di “management degli ingressi”. È inoltre titolare della cattedra di “ingegneria della lucidatura delle scale” presso l’Università Popolare di Milano”**<sup>3</sup> (doc.all.5).
- a margine del post pubblicato in data 26 giugno 2015, il commento di *#arrestateserafino* del 29 giugno 2015, alle ore 9.39, dal seguente tenore : **“Riguardo Ninetto di Loreto non dimenticate il titolo di “Marchese delle Asturie e del Burkina Faso”. Ovviamente certificato dall’Università Popolare di Milano e da Deciba”** (doc.all.7).
- a margine del post pubblicato in data 5 luglio 2015, il commento di *#arrestateserafino* del 6 luglio 2015, alle ore 9.40 dal seguente tenore : **“(...) una moltitudine di aziende e di persone hanno si sono affidate ad SDL senza sapere che Serafino Di Loreto è un Avvocato novello. Ha “bypassato” l’esame di stato divenendo avvocato in Spagna. (...) Ma prima di allora chi erano e che facevano? State tranquilli sappiamo tutto”** (doc.all.8).

E dunque, per riassumere:

- ci sono numerosissimi commenti pubblicati in rete da un soggetto che si firma con uno pseudonimo già di per sé offensivo e diffamatorio nei confronti dello scrivente. Commenti che, anche nel loro contenuto, appalesano la particolare e pervicace intenzione diffamante, inequivocabilmente rivolta al sottoscritto, che viene insultato già con la registrazione sul blog della sig.ra Betti con lo pseudonimo #arrestateserafino: un nomignolo che, appunto, caratterizza e definisce meglio di ogni altra parola le intenzioni ed i contenuti di tutti gli interventi pubblicati sul blog;
- c’è un blog, la cui titolare – la sig.ra Deborah Betti – tollera questi comportamenti (lungi da lei, infatti, diffidare gli utenti dal pubblicare commenti di quel genere, o rimuoverli dal blog) e fornisce sia lo spazio sulla rete per pubblicare questi commenti, sia il materiale – parziale e dettato da una “guerra” personalmente intentata contro la società SDL – da cui gli utenti, chiunque essi siano, traggono spunto per sfogare tutta la loro rabbia.

<sup>3</sup> Questo commento fa riferimento al precedente commento – ugualmente diffamatorio nei confronti dello scrivente – pubblicato da tale Antonio Russo in data 25 giugno 2015 alle ore 19.01 ed avente il seguente testo: **“Ah ma non era il portinaio dell’Università quello a cui ci eravamo rivolti (cit. Av. Avv. PHD MBA Prof. Ducaconte Di Loreto)? O forse ha avuto un lapsus perché nelle Università dove operano il portinaio diventa anche facilmente anche professore?”** (doc.all.6)

Si badi bene, ed a scanso di equivoci: qui non si tratta di esercitare liberamente il diritto di critica e/o di satira.

Si tratta, al contrario, di utilizzare pervicacemente e costantemente il mezzo di comunicazione più potente al mondo, internet, per pubblicare offese, prese in giro gratuite e fondate su mere falsità, o, in alcuni casi, su una ricostruzione volutamente parziale dei fatti, del passato e del presente professionale dello scrivente, nonché dei risultati ottenuti dalla società SDL.

Qui si tratta di far passare un messaggio, lo si ripete, costantemente e ripetutamente, secondo il quale lo scrivente sia un delinquente, un truffatore, o peggio ancora: e tutto questo travalica, e di molto, il limite costituzionalmente tutelato della libertà di espressione e di manifestazione del pensiero.

\*\*\*\*\*

I commenti diffamatori nei confronti dello scrivente non sono certo finiti, ed anzi vengono perpetrati costantemente anche da altri soggetti.

Segnatamente, si evidenzia il sig. Antonio Russo il quale:

- a margine del post pubblicato in data 18 giugno 2015, pubblica un commento in data 22 luglio 2015, alle ore 0.57, indirizzato a tale Fabio dal seguente tenore **“invece di fare le domande a noi vada dal suo capo e gli chieda che lavoro faceva prima di ergersi a grande luminaire delle anomalie bancarie...”** (doc. all. 9).
- a margine del post pubblicato in data 5 luglio 2015, in data 10 settembre 2015 alle ore 00.13 pubblica un commento dal seguente tenore: **“venendo poi al top degli avvocati in SDL, Rondinelli, Di Loreto, Stracuzzi e il nostro caro dott. Vilno in quattro a stento fanno dieci anni di esperienza basta vedere gli albi che sono pubblici.”** (doc.all. 10).

Altrettanto diffamante è il commento di tale sig.ra Milena Crema (questo almeno è il suo nickname), pubblicato in data 11 febbraio 2016 a margine del post pubblicato sul proprio blog dalla sig.ra Betti in data 4 febbraio 2016, dal titolo **“SDL Centrostudi tra etica, trasparenza e novità”**. Il commento è il seguente: **“Buongiorno mi inserisco magari tali Serafino e Calabrino<sup>4</sup> della compagnia dei tranelli potrebbero presentarsi agli appuntamenti da loro fissati...o forse in tal caso avrebbero testato con mano che la commedia sdl messa in scena non è di così tale valore artistico...attori sceneggiatori e registi...tutti scadenti! Risultato? Pubblico pagante scontento e beffato!!! I miei ossequi dr Calabrò”** (doc.all.11).

<sup>4</sup> Il riferimento è inequivocabilmente diretto, anche leggendo il post della sig.ra Betti, al dott. Piero Calabrò, già magistrato ed oggi Presidente di SDL Centrostudi.

Anche in questo caso, dunque, lo scrivente, viene diffamato. Unitamente in questo caso al dott. Calabrò, è definito, in maniera del tutto inappropriata, non documentata, falsa ed offensiva, quale organizzatore di una fantomatica “compagnia dei tranelli”, che metterebbe in scena una commedia atta ad ingannare (truffare?) il pubblico pagante (fuor di metafora, la clientela di SDL).

Il tutto, come sempre, con il “benestare” della titolare del blog, che si è guardata bene dal diffidare la commentatrice dal moderare i toni, rettificare i contenuti, rimuovere le offese gratuite.

Altro post della sig.ra Betti, altra offesa nei confronti dello scrivente.

A margine della pagina del blog pubblicata in data 1 marzo 2016, (doc.all.12) dal titolo “**Gli ASSICURATI del futuro di SDL Centrostudi**”, associata ad una grande fotografia ritraente una schiera di pupazzi di legno ritraenti “Pinocchio”, altro profilo diffamatorio conclamato, si può leggere – è tutt’ora on-line, come tutti gli altri post e commenti sopra riportati – un commento a firma di tale “**Pepito Sbazzeguti**” dal seguente tenore:

*“traduciamo dal serafinese all’italiano.*

***Serafinese : SDL ha deciso di farsi carico in prima persona delle eventuali soccombenze del cliente.***

***Italiano : abbiamo capito che se non paghiamo per le castronerie che combiniamo finisce a schifio.***

***Serafinese : purtroppo la non tempestività delle attuali compagnie a risarcire il dovuto ha creato alla nostra reputazione fin troppi danni che da oggi non siamo più disponibili a tollerare.***

***Italiano : Dato che le nostre compagnie non sono disposte a risarcire le nostre castronerie, abbiamo deciso di pagare noi perché altrimenti finiamo tutti all’ospedale’.***

Chi scrive ritiene di non doversi dilungare troppo sulla falsità di quanto affermato (quali castronerie avrei combinato, poi?), né sulla sua portata dileggiatrice, sulla sua offensività, sulla sua lesività riguardo l’onorabilità dello scrivente, come professionista e come persona.

Il testo è chiarissimo, ed è stato riportato per le valutazioni di competenza della S.V.

Ciò che aggrava ulteriormente la situazione, è che, di recente, la sig.ra Betti, oltre a dare “ospitalità” tramite il suo blog a commenti di questo genere, ha cominciato anche a “ri-postarli”, e cioè a pubblicarne per intero il contenuto sulla propria pagina Facebook, con ciò, da un lato, facendo proprie le affermazioni sopra riportate, e, dall’altro lato, contribuendo concretamente alla diffusione delle stesse, e dunque amplificandone la portata diffamatoria, e la conoscibilità dei terzi.

A riprova di quanto affermato, si allega copia della pagina Facebook della sig.ra Betti, avuto riguardo ad un post da lei pubblicato in data **2 marzo 2016**, con tutto il



seguito compiaciuto, ed anch'esso offensivo e diffamatorio, di altri soggetti, tra i quali basti segnalare il sig. Fausto Mearini. (doc.all.13).

Tale strumento di comunicazione è stato altresì utilizzato dalla sig.ra Betti per condurre nuovi attacchi diretti alla dignità e all'onore del sottoscritto, come è avvenuto attraverso la pubblicazione e il commento da parte di altri soggetti dei seguenti post

- fotografia pubblicata il 28 gennaio 2016 alle ore 18.01, che ritrae la sig.ra Betti in compagnia di cinque avvocati, attraverso i cui commenti si allude al fatto che lo scrivente, "*il nanetto*", si circonderebbe anch'egli di cinque avvocati; la sig.ra Betti, rispondendo ad un commento di Gianmario Bertollo, scrive di averne ben donde di darsi più arie del sig. Di Loreto in quanto "*1) sono più alta 2) sono più giovane 3) sono più carina 4) ho un bel cervello.... Vado avanti?*" e poi più avanti "*dimenticato il... 5) faccio meno pasticci...ahahahah concordi?*";
- A tale post risponde la sig.ra Raffaella Della Chiesa che il 29 gennaio 2016 alle ore 0.29 che scrive "*oltre ad essere una donna molto in gamba...hai una notevole differenza dall'altr...essere umano? che va in giro con 5 avvocati... Tu risolvi casini creati da altri.... L'altro li crea...*" (doc. all. 14).

Anche in questo caso, oltre alla responsabilità dell'autore del commento, non può non sussistere quella della "proprietaria" della pagina Facebook: costituisce fatto notorio, infatti, la circostanza per cui ciascun utente Facebook possa cancellare i post pubblicati sulla propria pagina, ed a lui sgraditi.

A riprova del fatto che anche la sig. ra Betti fosse ben a conoscenza di tale circostanza si evidenzia il suo commento del 26 dicembre 2015 alle ore 13.05, rivolto a tale Ennio, dal seguente tenore: "*non trovo per nulla gentile usare i post di altri e con altri contenuti per fare propaganda politica di ogni tipo. La considero una invasione, una violenza verso il prossimo, quindi ti ho cancellato i post.*" (doc. all. 15).

Come se non bastasse, di recente lo scrivente è venuto a conoscenza del sito <http://salvareleimprese.com/>, sul quale è stato pubblicato un post da parte di tale Gianmario, in data 17 gennaio 2016, dal titolo "*Il re che aveva paura dei suoi cavalieri*" (doc. all.16).

L'articolo in parola contiene una sorta di favola avente ad oggetto "un piccolo re", alias il sottoscritto, le malefatte – sue e della sua corte – fino al giorno in cui alcuni cavalieri hanno deciso di dissociarsi da tale regno e di crearne uno proprio improntato alla verità. Un'evidente "allegoria", basata su falsità e calunnie, del rapporto intercorso tra la SDL Centrostudi ed alcuni suoi ex collaboratori.

000016

Ebbene, questo racconto è stato ripubblicato, ciascuno sul proprio profilo Facebook (doc. all.17), da numerosi soggetti tra i quali si dovrebbero riconoscere, come detto, gli ex collaboratori della società SDL, alias gli ex "cavalieri", che si sono in seguito allontanati dal gruppo di lavoro per crearne uno nuovo, denominato "Redux Business Makers". Si tratta, in particolare, di: Gianmario Bertollo (lo stesso Gianmario che firma la narrazione in parola?), Fausto Mearini, Marco Falchetti, Maria Sole Pavan, Fabio Damassa e Andrea Antilici.

Esaminando inoltre il profilo Facebook del sig. Pasquale Cali (profilo pubblico ed accessibile per chiunque) è possibile notare anche dei commenti della sig.ra Betti.

Segnatamente, a margine del post pubblicato in data 12 gennaio 2016 alle ore 15.25, si può leggere il commento della sig.ra Betti del 13 gennaio 2016, alle ore 22.42: "**Beh allora! ...pensavo di aver visto tutto, arroganza nel millantare dubbie certificazioni, gestione legale superficiale e non professionale e soprattutto non specializzata in una materia specifica è delicatissima, maleducazione nella gestione commerciale del cliente da parte degli uffici madre ...ma questa devo dire le ha battute tutte e passa in "top of the list" ...€46,000mli di fatturato non si sono fatti da soli, non sono i Presidenti che li fanno, non sono i CDA, li si fanno solo le strategie. I €4.000mli di utile che sono stati divisi ... sono merito di quelli che stanno sul campo ....e non saper fidelizzare chi ha veramente costituito questo tesoretto di € ... Non solo rasenta stupidità al di sopra dell'immaginazione ma fa anche capire bene che i conti non li sanno fare ... (nel caso per le querele ho un ufficio apposito...battuta □)**".(doc. all. 18)

Gianmario Bertollo il 15 gennaio 2016 alle ore 6. 22 commenta ulteriormente a margine: "**Basta sprecare energie per parlare di personaggi che mettono in dubbio la tua moralità e hanno i cimiteri negli armadi. Basta recriminare, basta perdere tempo... Abbiamo dedicato loro già troppo e siamo stati ripagati come sappiamo, anzi come ancora non tutti sanno, ma sapranno presto. Noi stiamo lavorando per il nostro futuro e quello di tutti quelli che vorranno averne uno.... Loro stanno distruggendo solo il sogno di molti che ancora credono nelle loro balle! Avanti a testa bassa, ora si che Scateniamo l'Inferno!!!!!!**" (doc. all.19)

La portata lesiva del post di Pasquale Cali, e dei commenti sottostanti, viene altresì amplificata dalla condivisione dello stesso sul profilo del sig. Fausto Mearini, in data 13 gennaio 2016 alle ore 7.01. Condivisione corredata dal seguente commento: "**Un uomo di grande SPESSORE...COMPLIMENTI... non ha retto il confronto neppure tre e dico tre minuti...CRONOMETRATI. Se ho capito bene... ci volevano a lavorare per loro da Esterni? Ah ah ah NON HO PAROLE.**" (doc. all.20).

Sempre il sig. Mearini, in data 25 dicembre 2015, scriveva sul proprio profilo (post ad oggi non più presente sul web) "**a te che auguri un anno di pace che sei**

000017

*sempre in guerra... a te che avevi accanto persone che per te si sarebbero buttate nell'oceano e per loro non ti sei bagnato neppure le scarpe in una pozzanghera. A te che pensi che minacciando e terrorizzando si possa mettere a tacere le anime. A te che con i soldi compri e metti al tuo servizio politici e persone di potere. A te che compri i tuoi collaboratori promettendo carriera..."* (doc. all. 21).

\*\*\*\*\*

Insomma, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, emerge in tutta chiarezza come il blog [www.deborahbetti.it](http://www.deborahbetti.it) stia producendo una (dis)informazione del tutto parziale riguardo all'operato della società SDL, ma soprattutto, per quel che preme lo scrivente, stia dando adito a tutto un proliferare sul web di commenti e di affermazioni diffamatorie nei confronti dello scrivente.

Il gravissimo danno di immagine e reputazionale che il sottoscritto sta subendo è vieppiù amplificato dal fatto che, da un lato, i commenti diffamatori sono tutt'ora on-line, e dunque alla portata di tutti i fruitori della rete, e, dall'altro, che la sig.ra Betti continua a pubblicare nuovi post (l'ultimo in data 5 giugno 2016 – doc.all.22) come sempre evidenziando le sole pronunce giudiziarie avverse alla società SDL, con ciò proseguendo in attualità la sua campagna diffamatoria.

Alla luce di questo non può non chiedersi che la S.V. valuti il pericolo che la libera disponibilità del suddetto blog aggravi e protragga le conseguenze dei numerosi reati di diffamazione ivi contenuti, e che dunque richieda al Gip competente l'applicazione del sequestro preventivo del blog [www.deborahbetti.it](http://www.deborahbetti.it) ai sensi dell'art. 321 c.p.p., ovvero, in subordine, l'oscuramento di tutti i commenti diffamatori nei confronti dello scrivente.

Per quanto attiene la liceità di questa richiesta, basti segnalare la – nota – sentenza delle Sezioni Unite Penali del 29 gennaio 2015, n. 31022, secondo la quale:

- *“il sequestro preventivo di risorse telematiche o informatiche sia (...) la sola in grado di assicurare “effettività” alla cautela”;*
- *“ove ricorrano i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, è ammissibile, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di un sito web o di una singola pagina telematica, anche imponendo al fornitore di servizi di attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica incriminata”;*
- Non va confusa la “stampa”, per la quale la carta costituzionale e la legge ordinaria prevedono garanzie insuperabili in tema di censura e di sequestro, con i *“nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine Facebook)”*:
  - o *“deve tenersi ben distinta l'area dell'informazione di tipo professionale, veicolata per il tramite di una testata giornalistica on line, dal vasto ed eterogeneo ambito*

000018

*della diffusione di notizie ed informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo”*

- *“il forum, per struttura e finalità, non è assimilabile ad una testata giornalistica e non è soggetto, pertanto, alle tutele e agli obblighi previsti dalla legge sulla stampa”*
  - *“non diversa deve essere la conclusione per il blog”*
  - *“anche il social network più diffuso, denominato Facebook, non è inquadrabile nel concetto di “stampa””*
- *“Conclusivamente, le forme di comunicazione telematica testè citate sono certamente espressione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.), ma non possono godere delle garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa”.*

E dunque, per riassumere, anche ad avviso di una recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, (peraltro già ripresa e confermata da altre sentenze di legittimità, cfr. Cass. pen., sez. V, 25.2.2016 n. 12536) sia il blog che le pagine Facebook possono essere soggette ad un provvedimento cautelare di sequestro preventivo.

\*\*\*\*\*

In virtù di quanto sopra esposto, il sottoscritto Avv. Serafino Di Loreto, come sopra rappresentato, con il presente atto propone formale

### DENUNCIA-QUERELA

- nei confronti della sig.ra Deborah Betti, nata a Lambrate (MI) il 14 novembre 1969, Codice Fiscale BTTDRH69S54E591X;
- nei confronti di tutti i soggetti che hanno pubblicato i commenti evidenziati nelle pagine precedenti sul blog [www.deborahbetti.it](http://www.deborahbetti.it), chiedendo segnatamente alla S.V. di procedere alla identificazione di:
  - #arrestateserafino
  - Antonio Russo
  - Milena Crema
  - Pepito Sbazzeguti
- nonché dei soggetti autori dei post pubblicati sui rispettivi profili Facebook sopra richiamati ossia:
  - Gianmario Bertollo
  - Raffaella Della Chiesa
  - Fausto Mearini
  - Marco Falchetti
  - Maria Sole Pavan
  - Fabio Damassa
  - Andrea Antilici

00-019

o Pasquale Cali.

per il reato di diffamazione aggravata, di cui all'art. 595 c.p., commi 1 e 3, nonché per qualsivoglia altro reato che la S.V.Ill.ma vorrà ravvisare in tali condotte.

Lo scrivente chiede di essere informato, ex artt. 406 e 408 c.p.p. circa le iniziative che la S.V. Ill.ma riterrà di intraprendere in relazione alla presente denuncia-querela, al fine di esercitare ogni facoltà consentita dalla legge.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle considerazioni sovraesposte, lo scrivente si permette di formulare, altresì,

### ISTANZA

affinché la S.V.Ill.ma voglia chiedere al Giudice per le indagini Preliminari di disporre il **sequestro preventivo**, di cui all'art. **321 c.p.p.**, del blog, tutt'ora on-line, [www.deborahbetti.it](http://www.deborahbetti.it), nonché delle singole pagine Facebook gestite dalla signora Deborah Betti e dai soggetti sopra richiamati ove sono stati ripubblicati i commenti offensivi nei confronti dello scrivente;

\*\*\*\*\*

Si allega la seguente documentazione:

1. Provvedimenti giudiziari favorevoli ai soggetti che si sono avvalsi del network SDL;
2. Commenti sig.ra Betti sul proprio blog attestante il proprio potere in ordine al mantenimento dei commenti pubblicati dai terzi;
3. Ordinanza Tribunale di Milano, Prima Sezione Civile, R.G. 65594/15, del 4 febbraio 2016;
4. Commento #arrestateserafino del 19 giugno 2015, ore 22.04;
5. Commento #arrestateserafino, del 25 giugno 2015, ore 11.59;
6. Commento Antonio Russo del 25 giugno 2015, ore 19.01;
7. Commento #arrestateserafino, del 29 giugno 2015, ore 09.39;
8. Commento #arrestateserafino, del 06 luglio 2015, ore 09.40;
9. Commento Antonio Russo del 22 luglio 2015, ore 0.57;
10. Commento Antonio Russo del 10 settembre 2015 alle ore 00.13;
11. Commento Milena Crema dell'11 febbraio 2016;
12. Post Deborah Betti del 1 marzo 2016, con annesso commento di tale Pepito Sbazzeguti;
13. Pagina Facebook Deborah Betti riguardante post del 2 marzo 2016;

000020

14. Fotografia pubblicata il 28 gennaio 2016 sul profilo Facebook della sig.ra Betti con relativi commenti di quest'ultima e della sig.ra Raffaella Della Chiesa;
15. Commento della sig.ra Betti del 26 dicembre 2015 alle ore 13.05 attestante il suo potere di censura dei commenti pubblicati sulla propria pagina Facebook;
16. Post di tale Gianmario pubblicato in data 17 gennaio 2016 sul sito internet <http://salvareleimprese.com/>, dal titolo "*Il re che aveva paura dei suoi cavalieri*";
17. Condivisioni dello scritto di cui all'allegato n. 16 sui profili Facebook dei sig.ri Gianmario Fausto Mearini, Marco Falchetti, Maria Sole Pavan, Fabio Damassa, Andrea Antilici e Pasquale Cali;
18. Commento della sig.ra Betti del 13 gennaio 2016, alle ore 22.42, a margine del post pubblicato in data 12 gennaio 2016 alle ore 15.25 sul profilo del sig. Cali;
19. Commento del sig. Gianmario Bertollo del 15 gennaio 2016 alle ore 6. 22 a margine del post pubblicato in data 12 gennaio 2016 alle ore 15.25 sul profilo del sig. Cali;
20. Condivisione sul proprio profilo Facebook e commento del sig. Fausto Mearini, in data 13 gennaio 2016 alle ore 7.01. del post pubblicato in data 12 gennaio 2016 alle ore 15.25 sul profilo del sig. Cali;
21. Post pubblicato dal sig. Mearini sul proprio profilo Facebook, in data 25 dicembre 2015;
22. Ultimo post, ad oggi, pubblicato sul blog [www.deborahbetti.it](http://www.deborahbetti.it).

Il sottoscritto delega al deposito del presente atto l'Avv. Matteo Cherubini, del Foro di Milano.

Con osservanza

Milano-Brescia, li 31 maggio 2016

DEPOSITATO NELLA SEGRETERIA DELLA PROCURA PERVENUTO DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - UFFICIO RICEZIONE ATTI  Add: 13 GIU. 2016  ALLE ORE 12,40
--

DEP. CHERUBINI  
 MATTEO  
 ORD. M- il 30/5/16  
 N. 16/1667

\*\*\*\*\*

Avv. Serafino Di Loreto

Per autentica

Prof. Avv. Gaetano Pecorella



Il sottoscritto Avv. Serafino Di Loreto, nato a Bergamo li 7 aprile 1961, persona offesa nel procedimento instaurando, con il presente atto dichiara di

**NOMINARE**

proprio difensore di fiducia il Prof. Avv. Gaetano Pecorella del Foro di Milano, presso il cui Studio sito in Milano, via Podgora n.11, elegge domicilio ai fini del presente procedimento.

Con osservanza

Milano-Brescia, li 31 maggio 2016

Avv. Serafino Di Loreto

Per autentica

Prof. Avv. Gaetano Pecorella